

Art. 5

Gestione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
 - a) dai Comuni, anche in forma associata;
 - b) da altri soggetti pubblici;
 - c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni;
 - d) da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
 - e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.